

DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE CONVIVENZA DI FATTO

(Legge 20 maggio 2016, n. 76)

All'Ufficio Anagrafe
del Comune di Solza (BG)

I sottoscritti:

1) nato/a a il

2) nato/a a il

CHIEDONO

di costituire una convivenza di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016.

Consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

Ai fini della costituzione di una convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1 commi 36 e seguenti della Legge 20/05/2016 n. 76;

DICHIARANO

- Di coabitare ed essere iscritti sul medesimo stato di famiglia anagrafico nel Comune di Solza (BG);
- Di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 1 comma 36 della Legge n. 76/2016;
- Di non essere vincolati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone, ai sensi dell'art. 1 comma 36 della Legge n. 76/2016;
- Di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di residenza di uno dei soggetti o in caso di matrimonio o unione civile, l'ufficio addetto provvederà alla cancellazione d'ufficio della convivenza di fatto.

Dichiarano, altresì, di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.

Solza,

Firma

Firma

(Allegare fotocopie dei documenti d'identità in corso di validità di entrambi i richiedenti)

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate al seguente recapito:

Cognome e nome:

Comune: Indirizzo:

Tel./cell.: e-mail/pec:

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art. 1 comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
- inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1 comma 45);
- diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno del coniuge superstite (art. 1 comma 49).